



COMUNE DI IMPERIA

REGOLAMENTO FINANZIARIO
TaRSU

Testo definitivo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.17 del 25/02/2002

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.98 del 20/11/2003

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06/03/2006

CAPO I ISTITUZIONE DELLA TASSA

Articolo 1 Istituzione

Con il presente atto è istituita nel Comune di Imperia la tassa per i servizi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'art. 7, secondo comma del D.L.vo. 22/1997.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa definita secondo le disposizioni del successivo art. 10.

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

Articolo 2 Zona di applicazione

La zona in cui viene effettuato il servizio con le relative modalità è quella individuata dall'art.16 del titolo III del Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati approvato con deliberazione N.184 del 20.12.1991 dal Consiglio Comunale e dallo stesso modificato con delibera n. 13 del 29.01.1993.

Nelle aree ove è previsto il servizio di raccolta, la tassa è dovuta nella misura intera per gli insediamenti posti ad una distanza inferiore od uguale a mt. 500 dal punto di raccolta più vicino, misurati sulla più breve via percorribile, mentre è dovuta in misura ridotta del 60 % negli altri casi.

Articolo 3 Oggetto del servizio

La tassa riguarda il servizio effettuato dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti nell'art. 7 del D.L.vo 22/1997, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.L.vo n. 507 del 1993.

Articolo 4 Locali ed aree tassabili

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

Non sono soggette a tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C.

Le aree scoperte operative relative alle attività economiche vengono computate nella misura del 100 %.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno; tali circostanze devono

essere indicate nella denuncia originaria o di variazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi ovvero ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici - quali cabine elettriche - vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, locali ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte con tegole a vista e solai in cemento armato grezzo; legnaie: ripostigli, stenditoi e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt.1,5;
- c) la parte degli impianti sportivi destinata od attrezzata esclusivamente per attività competitive o ginniche, sempre che secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile;
- d) unità immobiliari prive di utenze (gas, acqua, luce) o di cui si possa dimostrare comunque il non utilizzo;
- e) fabbricati inagibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia provata da idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

La detassazione viene disposta in seguito ad istanza di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione (compilazione del modulo disponibile all'Ufficio Tributi con allegate le convenzioni e/o le fatture di smaltitori autorizzati, nonché la planimetria dei locali evidenziando le zone ove si producono rifiuti speciali), l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Per le attività di seguito elencate, nel caso non sia possibile determinare con certezza la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani in quanto le attività, che generano tali rifiuti non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, riferita alle aree dove si possono produrre rifiuti speciali e ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente:

- Autocarrozzerie e Autofficine per riparazione veicoli 50 %
- Elettrauto 20 %
- Distributori di carburante 15 %
- Officine di carpenteria metallica e magazzini materiali edili 10 %
- Ambulatori medici e dentistici 10 %

Per gli immobili destinati a civile abitazione in cui è svolta attività economica e/o professionale si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, la promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa più alta.

Articolo 5 Soggetto passivo del tributo

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario,

ecc.) locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona in cui il servizio è istituito.

Articolo 6 Soggetto responsabile del tributo

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario di scheda anagrafica rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciuti legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche temporaneamente, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tassa é determinata ai sensi dell' art. 77, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, con la maggiorazione del 50% della tariffa relativa all'attività corrispondente, ed è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia. Tale obbligo è assolto con il pagamento della TARSU giornaliera da corrispondere tramite versamento all'Azienda Speciale Tributi su Conto Corrente Postale dedicato o direttamente presso gli sportelli della stessa.

CAPO II GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Articolo 8

Costo del servizio *(modificato del. C.C. 127 del 19.12.2002)

Il gettito complessivo della tassa non può superare il 100% e non può essere inferiore al 50% del costo del servizio.

Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani va determinato in base a quanto disposto dai commi II, III e III-bis dell'art. 61 del D.L.vo n. 507/1993 e successive modifiche.

Ai fini della determinazione del costo del servizio è dedotto dal costo complessivo del servizio nettezza urbana la percentuale del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 9

Tariffe

Entro il 31 dicembre, fatte salve eventuali proroghe, il Comune delibera le tariffe per l'anno successivo in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento.

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Articolo 10

Commisurazione di tariffa

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali e/o aree, tenuto altresì conto della loro destinazione o del tipo della loro utilizzazione.

Determinato il tasso di copertura del costo del servizio le singole tariffe vengono determinate coerentemente con i parametri indicati nell'allegato "A", parametri direttamente correlati con la produzione quali - quantitativa di rifiuti delle aree soggette a tassazione. Tali parametri sono espressione del rapporto tra le varie tariffe e la tariffa relativa ai locali abitativi, che, convenzionalmente, è presa a riferimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.

Articolo 11

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa, vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con

frequenza almeno quinquennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
- b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia relativi ad ambiti territoriali più ampi, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

Articolo 12

Articolazione dei locali ed aree

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

- 1) Locali destinati a depositi e magazzini accessori a locali utilizzati ad uso abitativo (cantine, box, garages, ecc.);
- 2) Locali ad uso abitazione privata;
- 3) Autorimesse, autorimesse di tram ed autobus, locali destinati a parcheggio;
- 4) Parcheggi non di carattere accessorio o pertinenziale ed aree scoperte operative in genere;
- 5) Locali espositivi di mobili e autosaloni e mostre, locali espositivi e vetrine in genere;
- 6) Locali espositivi su aree scoperte;
- 7) Locali di partiti ed associazioni varie - istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, ricreativa; musei, biblioteche, archivi e stazioni ferroviarie; tutti non titolari di licenze commerciali o di somministrazione; locali di case di riposo;
- 8) Palestre, escluse le superfici ove si svolge l'attività ginnica, sempre che non comportino una significativa produzione di rifiuti;
- 9) Uffici e locali di Banche;
- 10) Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali, studi professionali, uffici commerciali, assicurazioni; uffici pubblici e privati in genere; Medici, dentisti ed agenzie funebri; autoscuole e banchi lotto;
- 11) Locali di scuole pubbliche e private, asili pubblici e privati, scuole materne pubbliche e private;
- 12) Teatri e cinematografi;
- 13) Aree adibite a sale da ballo e discoteche, anche all'aperto; Sale da gioco;

14) Locali di servizio (reception, uffici, etc.) di alberghi, pensioni, motels e strutture ricettive in genere;

15) Locali di residences e zona notte di strutture ricettive in genere;

16) Bar ed altri pubblici esercizi; ristoranti, pizzerie, trattorie, self-service e mense aziendali; compresi dehors ed aree scoperte;

17) Locali di stabilimenti balneari: cabine, bagni, spogliatoi e uffici;

18) Aree scoperte di stabilimenti balneari;

19) Locali di campeggi ed aree ricreativo turistiche: cabine, bagni, spogliatoi e uffici;

20) Aree scoperte di campeggi ed aree ricreativo turistiche;

21) Locali di collegi e case di cura; locali di case circondariali, caserme, ospedali e locali U.S.L.;

22) Centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati di generi alimentari o deperibili:

- Supermercati alimentari;
- Ingrosso ortofrutta;

23) Centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati (esclusa vendita di prodotti alimentari o deperibili);

24) Commercio al dettaglio di generi alimentari ed altri prodotti deperibili:

- Panifici;
- Pollerie;
- Surgelati;
- Salumerie;
- Gelaterie;
- Rosticcerie;
- Macellerie;
- Drogherie;
- Erboristerie;
- Fiori e piante;
- Pescherie
- Ecc.

25) Commercio al dettaglio di generi non deperibili:

- Barbieri/Parrucchieri;
- Laboratori Orafi e gioiellerie;
- Tessuti;
- Articoli Sportivi;
- Profumerie;
- Animali;
- Ferramenta;
- Cartolerie;
- Moto;
- Accessori auto/moto;

- Elettrodomestici;
- Calzature;

- Librerie;
- Cine - foto;
- Lavanderie;
- Ciabattini;
- Ecc.

26) Stabilimenti industriali ed opifici con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;

27) Laboratori:

- Falegnami;
- Corniciai;
- Fabbri;
- Carpenteria Metallica e serramenti in alluminio;
- Officine Meccaniche e carrozzerie;
- Elettrauto;
- Marmisti;

28) Aree scoperte relative ad attività elencate nella tariffa nr. 27 - Laboratori;

29) Banchi all'aperto di ambulanti alimentari e prodotti deperibili;

30) Banchi all'aperto di ambulanti non alimentari,

31) Locali di distributori di carburante;

32) Aree scoperte relative a distributori di carburante;

33) Locali di deposito;

34) Aree scoperte adibite a deposito;

35) Capannoni Materiali Edili e costruzioni in genere, locali di vendita ove non vi sia di regola presenza di pubblico e che siano assimilabili a depositi.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopraindicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possano prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Articolo 13 Decorrenza

La tassa è annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza, la quale va denunciata nei modi e nei termini previsti dall'art.70 del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le indicazioni prescritte dal medesimo articolo.

Articolo 14 Cessazione

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia da' diritto all'abbuono

del tributo solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per e annualità successive- se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, sempreché ne sia stata effettuata richiesta, a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Per quanto riguarda l'anno in cui è avvenuta la cessazione dell'occupazione, nel caso il tributo relativo all'immobile per il quale viene presentata la denuncia tardiva di cessazione sia già iscritto a ruolo, il contribuente che ha cessato l'occupazione senza comunicarlo ha diritto comunque al rimborso a decorrere dall'iscrizione a ruolo dell'utente subentrante.

CAPO III

ESCLUSIONI-AGEVOLAZIONI-RIDUZIONI-ESENZIONI

Articolo 15 Esclusioni

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 16 Agevolazioni e riduzioni

Sono previsti rimborsi a consuntivo:

- pari al 10% delle tariffe vigenti nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti con la conseguente diminuzione del conferimento pari ad almeno al 30% degli stessi;

A tal fine l'Ufficio Ecologia, acquisita la documentazione dimostrativa degli interventi effettuati e/o delle spese sostenute, provvederà, previa trasmissione della documentazione da parte della Concessionaria del servizio RSU, al rilascio del nulla osta per il rimborso e per la conseguente autorizzazione di spesa.

I rimborsi previsti dal precedente comma 1 dovranno essere iscritti a bilancio come autorizzazione di spesa assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi della tassa.

La tariffa unitaria viene ridotta del 30% per particolari condizioni d'uso:

- 1) Abitazioni con unico occupante residente;
- 2) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale usati abitualmente per un periodo non superiore ai sette mesi e risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- 3) Locali abitativi delle costruzioni rurali occupate da coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli che svolgano entrambi l'attività agricola a titolo principale, comprovato da idonea documentazione (mod. 730/UNICO relativo a tutti i componenti del nucleo familiare e presentazione del mod. SCAU CD/4).

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate se dichiarate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

La tariffa unitaria viene ridotta del 30% per le abitazioni dei nuclei familiari residenti che rispettino i seguenti requisiti:

- non siano proprietari di alcun immobile o proprietari del solo immobile direttamente abitato;

- il reddito lordo pro-capite (desunto dal mod. 730/UNICO o dal mod. CUD), riferito all'ultima dichiarazione presentata, non superi l'importo di euro 6.713,94 (Lit. 13.000.000) e comunque il reddito dell'intero nucleo familiare non superi l'importo di euro 26.855,76 (Lit 52.000.000);

- che il reddito di cui al punto precedente sia costituito solo da reddito di cui ai quadri A, B e C del modello 730/UNICO e che il totale del quadro A non superi l'importo di euro 185,92 (Lit. 360.000);

- il contribuente deve presentare domanda in carta semplice nella quale si dichiara oltre il nome, cognome, data di nascita, di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione ed allegare alla domanda. copia dei modelli 730/UNICO e/o del modello CUD presentati nell'anno precedente da tutti i titolari di reddito del nucleo familiare.

Tale richiesta. dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Imperia, o inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Imperia, Settore IV - Finanze, Ufficio Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.

La tariffa unitaria viene ridotta del 90% per i locali di tutte le scuole, materne, dell'obbligo e delle scuole superiori.

Tali riduzioni tariffarie devono essere iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi della tassa.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio la cessazione delle condizioni che attribuiscono il diritto alla riduzione tariffaria; in caso contrario l'Ufficio Tributi provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso a tariffa ridotta e sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione come da art.76 D.L.vo n° 507/93.

I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro sino al raggiungimento della percentuale massima del 60% ,ma non con la riduzione prevista per gli immobili ubicati al di fuori del perimetro di raccolta e distanti più di 500 mt dal più vicino punto di raccolta.

Articolo 17 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli stabili e le relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri locali in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune;
- b) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione ed a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) le abitazioni, non di proprietà del contribuente, occupate da un nucleo familiare composto da persone con un reddito familiare annuo derivante solo ed esclusivamente da reddito da pensione non superiore a euro 6.713,94 (Lit 13.000.000) lordi - documentato dal modello CUD - e che non siano proprietarie o

usufruttuarie di altra proprietà immobiliare. A tal fine i contribuenti devono far pervenire specifica richiesta all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la cartella esattoriale allegando i documenti richiesti (Mod. CUD ed atto notorio in cui si dichiara di non possedere altri redditi e di non essere proprietaria od usufruttuaria di alcun immobile).

L'esenzione si applica anche ai nuclei familiari senza alcun reddito, previa documentazione da consegnare all'Ufficio Tributi (Certificati di iscrizione alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ed autocertificazione).

d) le abitazioni ed i locali pertinenziali occupati da ex agricoltori, purché:

- il nucleo familiare sia composto da persone con un reddito familiare annuo derivante solo ed esclusivamente da reddito da pensione non superiore a euro 5.681,03 (Lit. 11.000.000) lordi documentato dal mod. CUD;
- il nucleo familiare sia proprietario esclusivamente dell'immobile direttamente abitato;
- nel caso gli occupanti siano possessori di redditi agricoli questi non siano superiori a 51,65 euro (Lit. 100.000) annui;
- l'immobile sia stato utilizzato per funzioni strumentali dell'attività agricola ed iscritto al N.C.T. come fabbricato rurale.

L'esenzione non si applica in ogni caso ai locali di fabbricati ad uso abitativo aventi le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1, A/2, A/7 e A/8.

Per poter ottenere tale agevolazione i contribuenti devono far pervenire specifica richiesta all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la cartella esattoriale allegando i documenti richiesti (Mod CUD ed atto notorio in cui si dichiara di non possedere altri redditi e di non essere proprietari od usufruttuari di altri immobili).

e) Locali di associazioni che organizzano il volontariato, istituzioni e scuole religiose.

Gli esoneri dovranno essere iscritti a bilancio come autorizzazione di spesa assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi della tassa.

CAPO IV DENUNCIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 18 Denunce

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, sono tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio dell'anno successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, fare denuncia originaria all'Ufficio Tributi comunale che ne rilascia ricevuta. L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione della tassa.

Per ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione d'uso che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo deve essere presentata una denuncia di variazione nei termini di cui al comma precedente.

La denuncia originaria o di variazione, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti dall'Amministrazione e deve contenere:

- cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza;
- per gli enti, istituti, associazioni, società o altre organizzazioni, la denominazione e lo scopo sociale o istituzionale, la sede amministrativa, le generalità e l'indicazione del codice fiscale dei rappresentanti legali, la relativa residenza;
- l'ubicazione di locali, con l'indicazione del numero interno;
- la destinazione d'uso, la superficie, nonché la ripartizione interna dei locali;
- l'indicazione della data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali;
- la data in cui la denuncia viene presentata.

Articolo 19 Accertamento

In caso di denuncia infedele od incompleta, l'Ufficio Tributi comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e della relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità, nonché l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile, così come previsto dal comma 3 art. 73 del D.L.vo n. 507/93.

Articolo 20 Controllo dei dati ed accesso agli immobili

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi comunale può:

a) rivolgere al contribuente invito motivato ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro 60 giorni dal suo ricevimento. La mancata o tardiva risposta comporta l'applicazione di una pena pecuniaria da euro 51 a euro 258 così come risulta dal combinato disposto dell'art.76 c.2 del D.Lgs.507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;

c) richiedere al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63 comma 3 del D.Lgs.507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente nel termine concesso alle richieste di cui alla lettera a) gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi oppure il personale incaricato della rilevazione tramite convenzione, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Articolo 21 Riscossione

Il Comune provvede alla riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, a mezzo di conto corrente postale mediante predisposizione ed invio ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, di avviso di pagamento con l'indicazione del debito tributario e del termine di pagamento. Per la riscossione degli avvisi di accertamento o per quella della tassa relativa ad anni per i quali siano già stati inviati gli avvisi, l'avviso di pagamento viene notificato a mezzo di raccomandata A/R, con spese a carico del destinatario, e pertanto non trova applicazione il disposto del successivo art.21-ter comma 1.

La riscossione avviene in quattro rate bimestrali, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale motivata da esigenze finanziarie dell'Ente.

In caso di riscossione di tributi arretrati il Dirigente di Settore può disporre, in seguito a motivata istanza del contribuente e per gravi motivazioni di carattere finanziario, la riscossione del debito sino ad un massimo di dodici rate mensili, maggiorate degli interessi legali computati in ragione giornaliera per il periodo di maggiore rateazione.

L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

Il Comune può affidare la riscossione della Tassa ed i relativi adempimenti a un soggetto terzo in conformità della normativa vigente.

Art.21 bis Modalità di pagamento

L'avviso di pagamento deve essere pagato entro i termini stabiliti ricorrendo alle seguenti modalità:

- Versamento sul conto corrente postale intestato al Comune o al soggetto affidatario della riscossione.
- Versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria o del soggetto affidatario della riscossione.
- Ogni altra modalità a mezzo del servizio bancario prevista dal Comune o dal soggetto affidatario della riscossione

Art.21 ter Omissioni e ritardi nei versamenti

In caso di mancato pagamento degli avvisi il Comune notifica a mezzo raccomandata A/R sollecito al contribuente, con spese di notifica a carico del destinatario, il cui importo complessivo deve essere versato dal contribuente in due rate, scadenti rispettivamente la prima il 60° giorno successivo la notifica del sollecito e la seconda l'ultimo giorno del II mese successivo a quello di scadenza della prima rata.

In caso di omesso, parziale o ritardato versamento degli importi di cui al comma 1 si provvederà ad applicare la sanzione prevista dall'art.13 del D.L.vo 471/97.

Art. 21 quater Riscossione coattiva

Decorso infruttuosamente i termini di cui all'articolo 21 si provvederà alla riscossione coattiva o tramite l'ingiunzione disciplinata dal Regio Decreto n.639 del 1910 ovvero mediante il Concessionario della Riscossione di cui al D.L.vo n.112/99.

Articolo 22 Rimborsi

Nei casi di errore o di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione formale del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il Funzionario responsabile dispone lo sgravio o il rimborso del tributo non dovuto entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto in seguito a cessazione dell'occupazione è disposto dall'Ufficio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva.

Perché operi lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva, la denuncia stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse previsto dalle vigenti disposizioni normative.

I rimborsi sono disposti con provvedimento sottoscritto dal Funzionario responsabile.

Articolo 23 Sanzioni

Si applica l'art.76 del D.Lgs.507/93 così come sostituito dall'art.12 del D.Lgs.473/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 24 Funzionario responsabile

Il funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta Municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25
Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

Articolo 26
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

ALLEGATO "A"

1	Locali destinati a depositi e magazzini accessori a locali utilizzati ad uso abitativo (cantine, box, garages)	0.70
2	Locali ad uso abitazione privata	1.00
3	Autorimesse, autorimesse di tram ed autobus, locali destinati a parcheggio	1.27
4	Aree scoperte destinate a parcheggio	0.54
5	Locali espositivi di mobili e autosalone e mostre, locali espositivi e vetrine in genere	1.66
6	Locali espositivi su aree scoperte	0.60
7	Locali di partiti e associazioni varie - istituzioni di natura: religiosa, culturale, politica, sindacale, ricreativa; Musei, Archivi, Biblioteche e Stazioni Ferroviarie, tutti non titolari di licenze commerciali o di somministrazione, e case di riposo	1.12
8	Locali di associazioni sportive e palestre, escluse le superfici ove si svolge l'attività ginnica, sempre che non comportino una significativa produzione di rifiuti	1.66
9	Uffici e locali di banche	12.05
10	Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali, studi professionali e uffici commerciali, assicurazioni, uffici pubblici e privati in genere, medici dentisti ed agenzie funebri, autoscuole e banchi lotto	3.81
11	Locali di edifici scolastici pubblici e privati, asili pubblici e privati	0.49
12	Teatri cinematografici	1.34
13	Aree adibite a sale da ballo, discoteche, anche all'aperto	3.69
14	Alberghi, strutture ricettive in genere	2.46
15	Locali assimilabili agli abitativi relativi ad attività ricettive	1.00
16	Bar ed altri pubblici esercizi, ristoranti, pizzerie, trattorie, self-service e mense aziendali; compresi dehors ed aree scoperte;	6.06
17	Locali di stabilimenti balneari: cabine, bagni, spogliatoi, uffici	1.46
18	Aree scoperte di stabilimenti balneari	0.60
19	Locali di campeggi ed aree ricreative turistiche: cabine, bagni, spogliatoi e uffici;	1.83
20	Aree scoperte di campeggi ed aree ricreative turistiche	0.75
21	Locali di collegi, case di cura, case circondariali, caserme, ospedali e USL	3.18
22	Supermercati di generi deperibili e ingrosso ortofrutta	8.57
23	Supermercati di generi NON deperibili	6.99
24	Minuto alimentare; Panifici, pollerie, surgelati ecc.	3.92
25	Commercio al dettaglio di generi non deperibili: barbieri, laboratori orafi, tessuti, articoli sportivi, ecc.	3.69
26	Stabilimenti industriali, laboratori in genere e opifici con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge	2.43
27	Laboratori di : falegnami, corniciai, fabbri, carpenteria metallica e serramenti in alluminio, off. Meccaniche, carrozzerie, marmisti	1.59
28	Aree scoperte relative ai laboratori elencati al n. 27	0.60
29	Banchi all'aperto di ambulanti alimentari e prodotti deperibili	5.23
30	Banchi all'aperto di ambulanti non alimentari	4.29
31	Locali di distributori di carburante	2.80
32	Aree scoperte relative a distributori di carburante	0.65
33	Locali di deposito	1.79
34	Aree scoperte adibite a deposito	0.60
35	Capannoni Materiali Edili e costruzioni in genere, locali di vendita ove non vi sia di regola presenza di pubblico e che siano assimilabili ai depositi	1.98

